



**Al Presidente  
Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Ancona  
Via Ingegnere Roberto Bianchi  
61031 - ANCONA**

- e.p.c. **Al Dirigente  
PF Tutela del Territorio di  
Pesaro Urbino**
- e.p.c. **Al Dirigente  
PF Tutela del Territorio di  
Ascoli Piceno**
- e.p.c. **Al Dirigente  
PF Tutela del Territorio di  
Macerata**
- e.p.c. **Al Dirigente  
PF Tutela del Territorio di  
Ancona e gestione del patrimonio**
- e.p.c. **Al Dirigente  
PF Tutela del Territorio di  
Fermo**

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Interpretazione punto n. ON 12.1 della tabella di cui all'allegato 1 alla DGR 836/2009 – DGR 1318/2019.**

In riscontro alla nota Vs Prot. n° 330/2020 del 07/02/2020, viste le disposizioni di cui alla DGR 836/09 "Linee di indirizzo per uniformare le procedure di deposito delle "opere minori" ai sensi del DPR 380/01, presso gli uffici ex Genio Civile delle Marche", così come confermate nella DGR 1318/19 "Art. 94-bis comma 2, D.P.R. n. 380/2001 "Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche". Atto di indirizzo in merito alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche" si chiarisce quanto segue.

La richiesta esposta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona attiene alla possibilità di omettere o meno la procedura di deposito presso i competenti uffici regionali per la realizzazione di una *"una struttura che ha le dimensioni di altezza inferiore a m. 2,60 al colmo, ad uso non residenziale e con superficie inferiore ai 12 mq, con specifica destinazione d'uso di riparo per autovetture"*.

Il suddetto intervento, ricade nell'elencazione di cui al punto ON12.1 della tabella B di cui all'allegato 1 della DGR 836/09, anche se non è espressamente previsto l'uso di "riparo per autovetture"; nell'elencazione di cui al punto ON12.1 della tabella di cui all'allegato 1 della DGR 836/09, sono infatti stati ricompresi tutta una serie di manufatti ad uso privato non riconducibili a una pericolosità per la pubblica incolumità in ragione della destinazione d'uso accessoria senza la presenza continuativa di persone al loro interno, dell'ubicazione in spazi privati non insistenti su aree di fruizione pubblica, e della tipologia costruttiva con materiali a massa contenuta e elevata duttilità intrinseca.

Dal momento che con DGR 1318 del 28/10/2019 è stato stabilito che, nelle more dell'emanazione delle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e trasporti di cui al comma 2 dell'art. 94-bis del DPR 380/2001, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla DGR 836/2009 e stante la *ratio* sottesa alla redazione dell'elenco delle opere di cui al codice ON12.1 della Tabella B) della già citata DGR 836/09, si ritiene che per la tipologia di manufatti di cui al quesito in esame "l'intervento non sia soggetto a deposito presso gli uffici preposti, salvo l'obbligo da parte dei proprietari di far redigere e conservare il progetto". ferme restando tutte le procedure abilitative di competenza comunale.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio  
Tutela, gestione e assetto del territorio  
*Nardo Goffi*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.